

FASE 1/2010

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA AUTENTICAZIONE DELLE
SOTTOSCRIZIONI SU DOCUMENTI VARI E CARTE D'IDENTITA' PRESSO IL
DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità con le quali può essere svolta l'autenticazione delle firme fuori della sede municipale, nonché la sottoscrizione sulle carte d'identità, a favore delle persone che pur dovendo presentare istanze o dichiarazioni ad una pubblica amministrazione, o richiedere la C.I., si trovano nella impossibilità di recarsi presso i competenti uffici.

**Art. 2
Ambito di applicazione**

1. Possono beneficiare delle modalità previste dal presente regolamento le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- a) ricoverato presso gli stabilimenti ospedalieri cittadini;
 - b) ospitate presso le case di riposo cittadine, quando non siano in grado di recarsi presso i competenti uffici pubblici o gli appositi sportelli comunali;
 - c) inferme, anche temporaneamente, presso il domicilio in questo Comune.
2. Per le persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lett. A) e b) del precedente comma basterà la richiesta, anche verbale, di un responsabile della struttura o di alcuno dei familiari.
3. Per le persone inferme, anche temporaneamente, presso un'abitazione situata in questo Comune, la richiesta può essere presentata da chiunque, anche verbalmente, ma dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dal medico di base che attesti lo stato di infermità dell'interessato e la sua impossibilità a muoversi dall'abitazione.

**Art. 3
Organizzazione del servizio**

1. La giunta Comunale stabilisce quale personale può essere addetto al servizio di raccolta delle firme, anche per le sottoscrizioni delle carte d'identità, al domicilio e delle relative autenticazioni; la organizzazione del servizio avviene a cura del responsabile dei servizi demografici.
2. La giunta comunale stabilisce la tariffa per il servizio per ogni singola firma raccolta a domicilio ed autenticata, nonché per le firme raccolte, a domicilio, per le carte d'identità, tenendo conto della distanza tra il comune e il domicilio dell'utente.
3. Il personale addetto a questo servizio deve essere stato formalmente incaricato dal Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni, secondo quanto previsto dalla legge 15/1968.

**Art. 4
Presentazione delle richieste**

1. Le richieste vanno presentate agli sportelli dell'Ufficio anagrafe consegnando sia il certificato medico, quando previsto, sia il modulo sul quale dovrà essere raccolta la sottoscrizione ed apposta la relativa autenticazione.

2. Il funzionario che riceve la richiesta informa il richiedente del giorno e dell'ora in cui l'incaricato si recherà a raccogliere la firma.

Art. 5
Modalità

1. Il funzionario incaricato si recherà presso lo stabilimento ospedaliero oppure la casa di riposo o al domicilio dell'interessato utilizzando un mezzo di servizio messo a disposizione dall'amministrazione comunale, possibilmente nelle ore extra ufficio per non creare disservizio nella propria sede di lavoro.

2. Raccolta la sottoscrizione sull'apposito modulo, il funzionario incaricato dal sindaco provvederà alla relativa autenticazione, o al rilascio della carta d'identità.

Art. 6
Indennità non spettante

1. Se il servizio verrà espletato durante il normale orario di lavoro il Funzionario incaricato non avrà diritto ad alcuna indennità, tranne quelle previste dal C. N. L. .

Art. 7
Rinvio

1. Si applicano alle ipotesi previste nel presente regolamento le disposizioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riguardo agli articoli 1, 5, 6, 20, 24 e 26, e dall'art. 4 del D.P.R. 403/1998.